

Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - in genere – Cass. n. 23109/2014

Foro facoltativo - Luogo dell'adempimento - Ricognizione di debito pecuniario - Esatta indicazione dell'importo e della scadenza - Foro del domicilio del creditore - Applicabilità - Ragioni.

Qualora la ricognizione di un debito pecuniario posta a fondamento della domanda giudiziale ne indichi esattamente l'ammontare e la scadenza, è applicabile la regola che fissa come criterio di collegamento, ai fini della competenza territoriale facoltativa, il domicilio del creditore, atteso che la ricognizione suddetta, benché priva di effetti novativi, è idonea comunque a produrre la modifica di elementi accessori dell'obbligazione, quali il luogo ed il termine dell'adempimento, sempre che la nuova indicazione sia accettata, anche implicitamente, dal creditore.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23109 del 30/10/2014

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

23109

2014